



Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 19 aprile 2018

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 381 del 16 aprile 2018

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) – disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione

Il Presidente della Regione Lombardia in qualità di COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l.6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo-, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Viste le proprie precedenti Ordinanze commissariali:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss.mm.ii.;
- n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 Febbraio 2013»;
- n. 15 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)» e ss.mm.ii.;
- n. 16 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)» e ss.mm.ii.;
- n. 232 del 8 Luglio 2016 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii – Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 relativa all'Aiuto di stato SA.44034 (2016/N).»;
- n. 312 del 27 aprile 2017 «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle

Ordinanze Commissariali nn.13, 15 e 16 e loro successive modifiche.» con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le Ordinanze n 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato.

Richiamato in particolare l'articolo 3 del d.l. n. 74/2012, con il quale sono stati individuati gli interventi finanziabili per la ricostruzione.

Dato Atto che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili ha stabilito:

- per l'attuazione della succitata ordinanza n. 13 e s.m.i. di avvalersi di idonei Soggetti Incaricati dell'Istruttoria (S.I.I.), i quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza stessa, hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 41/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - esaminato la completezza delle domande, svolto le funzioni amministrative di supporto e mantenuto i rapporti con le imprese;
- per l'attuazione delle succitate Ordinanze n. 15 e n. 16 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali.

Vista la Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) per tutti i settori tranne quello agricolo e la sua successiva modifica C(2016)7085-final, Aiuto di Stato SA.46610 (2016/N), con la quale è stata estesa la durata del regime permettendo la concessione degli aiuti fino al termine del 30 giugno 2018.

Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito il termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia al 31 dicembre 2018.

Considerati i termini di fine lavori e di rendicontazione della spesa individuati nelle ordinanze:

- ordinanza n. 13 e s.m.i. agli articoli n. 5 comma 6, n. 14 commi 1, 2 e 3, n. 15 commi 1 e 2, così come modificati con l'Ordinanza n. 232/2016, nei quali è stabilito che gli interventi debbano essere realizzati entro il 30 Aprile 2018 mentre all'articolo 5 comma 6 la rendicontazione degli interventi per il settore Agricoltura e Agroindustria deve essere effettuata entro il 29 giugno 2018;
- ordinanze n. 15 e s.m.i. e 16 e s.m.i., così come modificate e integrate con l'ordinanza n. 312/2017, rispettivamente all'articolo 2, comma 5 bis e all'Articolo 2 comma 10-bis, per cui gli interventi dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati entro il 30 aprile 2018 e rendicontati entro il 31 luglio 2018 mentre per gli altri settori gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Visto l'esito dell'incontro tra la Struttura Commissariale, i comuni colpiti dal sisma e con il S.I.I. competente in materia di Agricoltura e Agroindustria per l'Ordinanza n. 13, tenutosi a Mantova il 4 aprile 2018 nel quale, tra l'altro, i Sindaci ed i SII hanno ritenuto opportuno proporre al Commissario la concessione di una proroga, al 10 settembre 2018, della data di fine lavori e di rendicontazione per le imprese del settore Agricoltura per le Ordinanze nn. 13, 15 e 16.

Considerato che tali termini risultano compatibili con la data di pagamento ultimo al 31 dicembre 2018 stabilita con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016 valida per il settore Agricoltura e Agroindustria e con i Regimi di aiuto per gli altri settori.

Ritenuto opportuno modificare le Ordinanze n. 13, 15 e 16 stabilendo che gli interventi per il settore Agricoltura e Agroindustria siano conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018:

Preso Atto dell'assenso fornito per le vie brevi dai S.I.I. Dei Settori Industria e Artigianato e Commercio e Servizi all'allineamento dei termini di conclusione degli interventi anche per tutti gli altri settori, ad esclusione dell'Agricoltura e Agroindustria, al 31 dicembre 2019.

Ritenuto altresì opportuno, in armonia con quanto già stabilito per le ordinanze n. 15 e 16, modificare e integrare l'Ordinanza n. 13 al fine di fissare la conclusione dei lavori per gli altri settori al 31 dicembre 2019.

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 19 aprile 2018

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. la sostituzione integrale del comma 6 dell'Articolo n. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 e s.m.i. come segue:
 - "6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi di tutti gli altri settori, ad esclusione dei sopracitati Agricoltura e Agroindustria, devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.

I suddetti termini possono essere prorogati dai SII competenti per settore, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.":

- 2. agli articoli n. 14 commi 1, 2 e 3 e n. 15 commi 1 e 2 dell'Ordinanza n. 13 e s.m.i. la sostituzione delle parole «il 30 Aprile 2018» con «i termini individuati all'articolo 5 comma 6»;
- 3. all'articolo 2, comma 5-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 15 e s.m.i. e all'Articolo 2 comma 10-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i., la sostituzione delle parole «30 aprile 2018» e «31 luglio 2018» con le parole «10 settembre 2018».
- 4. di trasmettere il presente atto ai Soggetti Incaricati dell'Istruttoria per l'Ordinanza n. 13 e s.m.i e alle Amministrazioni Comunali, che hanno istruttorie o lavori non completati a valere sulle Ordinanze n. 15 e s.m.i.e n.16 e s.m.i.;
- 5. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato Attilio Fontana